

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CENGARLE, AZIMONTI, LA PENNA, TOROS, PAVAN, CASATI, DONAT-CATTIN, ZANIBELLI, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, GITTI, STORTI, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, GORRIERI ERMANNINO, ARMATO, SINESIO, CARRA

Presentata il 30 novembre 1961

Revisione dei ruoli organici dei medici e veterinari provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è avuto modo di constatare che l'affluenza, qualitativa e quantitativa nelle carriere direttive tecniche dei medici e veterinari del Ministero della sanità, ha subito, negli ultimi anni, una progressiva e preoccupante flessione. Tale fenomeno ostacola l'opera dell'Amministrazione nella scelta, operata attraverso i concorsi, degli elementi migliori, poiché lo scarso numero ed il basso livello di preparazione professionale dei candidati permettono l'ingresso in carriera di elementi che, almeno inizialmente, non sono tra i migliori, pur possedendo il grado di idoneità sufficiente per il superamento delle prove di esame.

Nei concorsi banditi ed espletati nel decennio 1950-1960, per l'accesso alle carriere predette, il numero dei candidati è stato, in media, poco più del doppio dei posti messi a concorso; il numero degli idonei uguale o di poco superiore a quello dei posti da conferire, in molti casi addirittura inferiore. I posti, inoltre, che il Ministero della sanità ha riservato agli assistenti universitari, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, modificato dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, sono rimasti, fino ad oggi, sistematicamente scoperti per mancanza totale di aspiranti.

La causa di tale stato di fatto, che dimostra il progressivo allontanamento degli elementi più dotati e più capaci da carriere essenziali per la vita e la struttura del Ministero della sanità è da ricercarsi nella scarsa attrattiva esercitata dalla lenta e limitata carriera e dalla retribuzione che, inizialmente, è molto bassa. I medici provinciali, difatti, all'atto dell'ingresso in servizio, sono inquadrati nel coefficiente 271 con uno stipendio mensile netto di lire 60.230; i veterinari nel coefficiente 229, con uno stipendio mensile netto di lire 51.052.

Non potendosi proporre, in questa sede, pur auspicandolo, un miglioramento delle retribuzioni, trattandosi di problema di carattere generale, si ritiene necessario rivedere, almeno, d'urgenza, gli organici dei due ruoli, allo scopo di assicurare al personale ad essi appartenente una migliore e più giusta progressione di carriera rendendoli, nello stesso tempo, più consoni alle esigenze dei servizi. Non è, infatti, più concepibile che una notevole parte dei dirigenti gli uffici provinciali sia di rango gerarchico inferiore a quello dei dirigenti gli uffici provinciali di altre amministrazioni statali.

Il numero complessivo di posti dei nuovi organici è ridotto di 66 unità; ciò allo scopo di non apportare aumento nella spesa globale.

Viceversa la ripartizione dei posti nelle varie qualifiche delle due carriere viene modificata in modo da evitare, almeno in parte, la lunga stasi iniziale; stasi che non solo scoraggia i giovani medici e veterinari, come sopra si è accennato, ad intraprendere la carriera statale, ma spinge all'esodo i migliori elementi su cui può contare l'amministrazione.

Con l'articolo 2 vengono abrogate le disposizioni che prevedono l'accesso degli as-

sistenti universitari di ruolo nelle carriere dei medici e dei veterinari. Tali disposizioni, da oltre ventidue anni, sono rimaste assolutamente inoperanti, in quanto mai alcun assistente ha ritenuto conveniente presentarsi ai posti od ai concorsi riservati; mentre hanno avuto ed hanno il solo risultato di inceppare e ritardare il normale svolgimento dei concorsi pubblici di ammissione alle carriere predette.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli organici dei medici e dei veterinari, di cui al quadro 1, tabelle n. 2 e n. 3, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla presente legge.

Gli impiegati in soprannumero, a norma dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959 n. 928, rimangono in tale posizione.

ART. 2.

Le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, limitatamente a quanto riguarda l'accesso alle carriere dei medici e dei veterinari del Ministero della sanità, sono abrogate.

ART. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

TABELLA N. 1. — MEDICI

| Coef- ficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|-------------------|---|---------------------|
| 900 | Ispettore generale medico capo | 2 |
| 670 | Ispettore generale medico e di- rigente di Ufficio di 1 ^a classe | 40 |
| 500 | Medico provinciale capo e di- rigente d'Ufficio di 2 ^a classe | 105 |
| 402 | Medico provinciale superiore dirigente d'Ufficio di 3 ^a classe | 111 |
| 325 | Medico provinciale di 1 ^a classe | 141 |
| 271 | Medico provinciale di 2 ^a classe | |
| | | 399 |

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 2. — VETERINARI

| <u>Coef- ficiente</u> | <u>Qualifica</u> | <u>Numero dei posti</u> |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 900 | Ispettore generale veterinario capo | 1 |
| 670 | Ispettore generale veterinario e dirigente d'Ufficio di 1 ^a classe | 18 |
| 500 | Veterinario provinciale capo e dirigente di Ufficio di 2 ^a classe | 48 |
| 402 | Veterinario provinciale supe- riore e dirigente di Ufficio di 3 ^a classe | 60 |
| 325 | Veterinario provinciale di 1 ^a classe | 65 |
| 271 | Veterinario provinciale di 2 ^a classe | |
| 229 | Veterinario provinciale di 3 ^a classe | |
| | | <hr/> 192 <hr/> |